



Puglia

Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Bollo Agevolato

Veicoli elettrici:

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 immatricolati dal 1° gennaio 2014 con alimentazione ibrida (benzina-elettrica e diesel-elettrica):

Decorso il periodo di esenzione temporanea per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, oppure ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Autovetture e autoveicoli a uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano:

È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53;

Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 2,58 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 1,90 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a GPL, oppure dotati fin dall'origine di alimentazione doppia benzina/GPL o benzina/metano:

I veicoli nuovi immatricolati dal 1° Gennaio 2014 con alimentazione esclusiva a GPL o metano e doppia a benzina/GPL o benzina/metano sono esenti per il primo periodo e per le cinque annualità successive. Decorso tale periodo per i soli veicoli con alimentazione esclusiva GPL o a metano valgono le riduzioni di cui al punto successivo.

Veicoli storici:

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, annotato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:

Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

ATTENZIONE! Veicoli destinati alla rivendita, appartenenti a soggetti residenti o aventi sede in Puglia, possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite "minivoltura" la cui data dell'atto è determinante ai fini della corretta individuazione della data di presa in carico del veicolo; restano inoltre invariati gli adempimenti di cui sopra.

L'importo della Tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 19,11. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri.

La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE appartenenza (Euro 0-1-2 -3-4/5/6).

Per ulteriori informazioni:

aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-puglia.html

aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Puglia_-_2021_v1.pdf

Informazioni

Per maggiori informazioni visita il sito: regione.puglia.it